

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.09.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016



I TERMINI PER LE TRE MEMORIE EX ART. 183, COMMA 6, C.P.C. POSSONO ANCHE NON ESSERE CONCESSI

(annotazione schematica a Tribunale di Monza, sentenza del 4.5.2016, n. 1222, Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767 e Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383)

Schema di Giulio SPINA*

SOMMARIO

LA QUESTIONE	2
	_
LE RAGIONI DELLA GIURISPRUDENZA	3
CONSEGUENZE PRATICHE	4
APPROFONDIMENTI IN RIVISTA	6

^{*} Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

LA QUESTIONE

LA NORMA

Art. 183 c.p.c. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

...omissis...

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

...omissis...

ULTERIORI NORME RILEVANTI

Art. 187 c.p.c. Provvedimenti del giudice istruttore

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

...omissis...

Art. 80-bis disp. att. c.p.c. Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione

La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

...omissis...

Art. 183-bis c.p.c. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, puo' disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda

a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Le norme sono integralmente consultabili in Codice di Procedura Civile, La Nuova Procedura Civile, 2016.

L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE IN COMMENTO

Sempre più spesso la giurisprudenza (merito e legittimità) sta affermando che le tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. possono anche non essere concesse.

LE RAGIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Queste le principali argomentazioni portate dalla giurisprudenza in commento a sostegno di tale tesi

- se il thema decidendum ed il thema probandum non necessitino di alcuna puntualizzazione o articolazione, allora, conseguentemente, risulta l'assegnazione di termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. non solo meramente ultronea, ma direttamente confliggente con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (Tribunale di Monza, sentenza del 4.5.2016, n. 1222, che nella specie ha precisato che allorquando, da un lato, le contestazioni relative alla fondatezza della domanda monitoria si risolvano in profili inerenti la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto medesimo e l'idoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e, dall'altro, la parte opposta abbia già fornito in sede monitoria, o fornisca in sede di opposizione, documentazione idonea a confutare le avverse contestazioni, senza che tale documentazione sia oggetto di formale disconoscimento, il thema decidendum (delimitato dallo stesso tenore dell'opposizione) ed il thema probandum non necessitino di alcuna puntualizzazione o articolazione; sul principio costituzionale della durata ragionevole del processo si veda anche Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767, nonché Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383, laddove si evidenzia che occorre dare preminenza alla rapida definizione della causa laddove non sussistano interessi della difesa della parte richiedente i termini da tutelare);
- i termini in questione, pur se richiesti, possono anche non essere concessi, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767; l'art. 80-bis disp. att. c.p.c. è richiamato anche da Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383, secondo cui il potere discrezionale del giudice di ivi previsto di valutare la decidibilità della causa può esplicarsi anche nella negazione dell'appendice di trattazione scritta);
- laddove il giudice ritenga la causa matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero laddove i termini della

controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione, i termini in questione, pur se richiesti, possono anche non essere concessi (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767);

- la tesi secondo cui la concessione dei termini in questione sarebbe in ogni caso obbligatoria, anche in casi in cui essa risulterebbe del tutto inutile:
 - o è contraddetta dalla **lettera** delle disposizioni in questione;
 - o comporterebbe il rischio di un allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale;
 - favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost.;
 - si pone in contrasto con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c., senza ulteriori appendici assertive e istruttorie (<u>Cassazione</u> civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767);
- sussiste il potere discrezionale del Giudice nella concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. (anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 183 bis c.p.c.), in quanto l'inciso "se richiesto" non va riferito alle pretese delle parti, ma alla necessità di concedere i termini in relazione al contenuto della res controversa (Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383);
- alla luce del nuovo art. 183 bis c.p.c., deve ritenersi entrato nel sistema il potere discrezionale del giudice di valutazione in ordine alla necessità appendice scritta di trattazione e deduzione istruttoria (Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383).

CONSEGUENZE PRATICHE

SECONDO L'ORIENTAMENTO IN COMMENTO:

Sussiste un **potere discrezionale** del Giudice (e non un dovere) nella concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.

con la conseguenza che

nonostante la **richiesta di assegnazione dei termini** di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, il giudice, anche alla prima udienza di comparizione, può:

invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione

PERTANTO

In sede di **richiesta al giudice dell'assegnazione dei termini** di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 potrebbe convenire **evidenziare brevemente le ragioni a fondamento** di tale richiesta, richiamando l'attenzione del giudicante, quantomeno, sui seguenti aspetti):

- il thema decidendum ed il thema probandum necessitano di puntualizzazione o articolazione;
- la richiesta dei termini non lede il principio della ragionevole durata del processo;
- sussistano interessi da tutelare della difesa della parte richiedente i termini;
- la concessione dei termini in questione, con riferimento al caso concreto, **non è inutile**, comportando invece beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale;
- non si tratta, quindi, di richiesta meramente strumentale volta a procrastinare i tempi di durata del processo;
- la concessione dei termini non appare nella specie in contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost.

Si segnala inoltre al riguardo, tra l'altro:

- <u>Tribunale di Trento, sentenza del 1.4.2016</u>, Una difesa senza memorie ex art. 183 c.p.c. depone a sfavore della fondatezza della pretesa:
 - Se gli attori-opponenti non avanzano alcuna istanza istruttoria, né alcuna delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., né, infine, alcuno scritto difensivo finale ex art. 190 c.p.c., allora tale comportamento processuale depone a sfavore della fondatezza dell'opposizione da loro proposta, ex art. 116, secondo comma, c.p.c.
- <u>Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 20.05.2015</u>, Atti scarni e mancato deposito delle memorie: possono essere indici del carattere dilatorio dell'opposizione. Sì alla condanna ex art. 96 comma III c.p.c.:
 - L'art. 96 comma III c.p.c. introduce un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità belle imprese oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 [Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta, di non depositare, nonostante formale richiesta, alcuna memoria 183 c. 6 c.p.c. costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi - quantomeno - di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo].

APPROFONDIMENTI IN RIVISTA

- <u>LUDOVICI, Lo strano caso della natura dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. (nota a Cassazione civile 4767/2016)</u>
- ALECCI, La giustizia senza commi: nota a Cass. Civ., 11 marzo 2016, n. 4767

Si veda inoltre:

- VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
- Schema: prima udienza ex artt. 183-183 bis c.p.c., dopo la Legge di conversione n. 162/2014 sulla degiurisdizionalizzazione

